

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE REG. UE 2017/625

Antonio Menditto, ISS – Anna Giovanna Fermani, ASL Latina

FONTI DEL DIRITTO DELL'UE

Le basi giuridiche dei sistemi di controllo ufficiale e l'esecuzione dei controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, nel loro complesso, sono stabilite dalla legislazione dell'Unione Europea (ordinamento unionale). A loro volta i principi dell'ordinamento unionale costituiscono, un riferimento vincolante sia nazionale che regionale.

Le fonti del diritto dell'Unione

Si suddividono in

- **DIRITTO PRIMARIO**
- **DIRITTO DERIVATO**
- **FONTI DI DIRITTO COMPLEMENTARE**

DIRITTO PRIMARIO

I Trattati (Diritto primario) costituiscono le basi del diritto dell'UE e contengono le norme fondamentali per tutte le azioni dell'UE.

Un Trattato è un accordo vincolante tra i paesi membri dell'UE e definisce gli **obiettivi** dell'Unione, le **regole di funzionamento** delle istituzioni europee, le **procedure per l'adozione delle decisioni** e le **relazioni** tra UE e i suoi paesi membri.

Il Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) ha riarticolato

DIRITTO PRIMARIO

Ad oggi i trattati in vigore sono:

- **Trattato sull'Unione europea**
- **Trattato sul funzionamento dell'UE**
- Il Trattato che costituisce la Comunità europea dell'energia atomica (vers. cons. 2016)
- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2016)

Trattato sull'Unione europea (TUE)

Il trattato istituisce:

- una cittadinanza europea,
- rafforza i poteri del Parlamento europeo
- Vara l'unione economica e monetaria

Inoltre:

La CEE diventa Comunità europea (CE)

Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE)

Insieme al TUE, è uno dei Trattati fondamentali dell'UE. Assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel sistema politico dell'UE.

I due trattati hanno pari valori giuridico e vengono definiti «i trattati»

Il TFUE è costituito da un preambolo e da 358 articoli di cui alcuni costituiscono l'articolato che informa la legislazione dell'UE in materia di filiera agroalimentare.

Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE)

Fissa, tra l'altro, gli obiettivi della politica europea nel settore agro alimentare:

- Elevato livello di protezione della salute umana e animale, nonché dell'ambiente;
- Tutela degli interessi dei consumatori, mediante le misure adottate nel contesto della realizzazione del mercato interno.

Tali obiettivi trovano la loro base giuridica nei seguenti articoli richiamati nel reg 2017/625 : art. 43, art. 114, art. 168, art. 169 e art. 13.

DIRITTO DERIVATO

- **ATTI UNILATERALI** menzionati all'art. 288 TFUE (**ATTI GIURIDICI**)
 - 📄 Regolamenti, Direttive, Decisioni (*Atti giuridicamente vincolanti*)
 - 📄 Pareri, Raccomandazioni (*Atti giuridicamente non vincolanti*)
- **ATTI UNILATERALI** non menzionati all'art. 288 TFUE (**ATTI NON GIURIDICI**)
 - 📄 Comunicazioni
 - 📄 Dichiarazioni
 - 📄 Libri bianchi
 - 📄 Libri verdi
- **ATTI CONVENZIONALI**
 - 📄 Accordi internazionali tra UE e Paesi Terzi o organizzazioni

FONTI DEL DIRITTO COMPLEMENTARE

- Giurisprudenza della Corte di Giustizia
- Diritto internazionale
- Principi generali del diritto

ATTI UNILATERALI **giuridicamente vincolanti**

ATTI LEGISLATIVI

- **Regolamento** Atto legislativo vincolante applicato in tutti i suoi elementi nell'intera UE
- **Direttiva** Atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare
- **Decisione** E' vincolante per i suoi destinatari ed è direttamente applicabile

ATTI UNILATERALI

giuridicamente non vincolanti

- **Raccomandazione** non vincolante che consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.

Ad es. la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

- **Parere** non vincolante permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Mentre la raccomandazione ha lo scopo di ottenere che il destinatario tenga un determinato comportamento, più rispondente agli interessi comuni, il parere fissa e rende noto il punto di vista della istituzione che lo emette rispetto ad una questione.

ATTI UNILATERALI giuridicamente vincolanti

Nel TFUE sono previsti, oltre agli atti giuridici di rango legislativo, altri tipi di atti di rango non legislativo:

- **Atti delegati**
- **Atti esecutivi**

ATTI DELEGATI

L'ART. 290 del TFUE permette al legislatore europeo (Parlamento europeo e Consiglio) di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che **integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo**. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

ATTI DELEGATI

Possono aggiungere nuove norme (non essenziali) o implicare una successiva modifica ad alcuni aspetti di un atto legislativo. Così il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) **può concentrarsi sulla direzione e gli obiettivi senza entrare in dibattiti dettagliati e di natura prettamente tecnica.**

La delega del potere di adottare atti delegati è soggetta a limiti rigorosi e solo la Commissione ha

ATTI DI ESCUZIONE

Sono disciplinati dall'art. 291 che prevede l'adozione di misure specifiche per l'attuazione di atti vincolanti dell'Unione.

La responsabilità dell'attuazione degli atti dell'UE giuridicamente vincolante è di competenza dei paesi dell'UE.

Tuttavia, alcuni atti comunitari giuridicamente vincolanti richiedono condizioni uniformi per l'attuazione.

Sono di competenza della Commissione e sono

ATTI DI ESCUZIONE

Il Reg. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo, da parte dei paesi dell'UE, dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Tale controllo avviene attraverso quelle che sono note in gergo UE come procedure di «comitatologia», secondo le quali la Commissione è assistita da comitati composti dai rappresentanti dei paesi dell'UE e presieduti dalla Commissione.

ATTI DI ESCUZIONE

- Per l'emanazione di questi atti la Commissione si avvale quindi, di esperti degli Stati membri che vengono consultati sistematicamente in quanto le autorità nazionali dovranno attuare gli atti dopo la loro adozione.
- Le attività degli esperti avranno, quindi, finalità esclusivamente consultive, non vincolando in alcun modo l'Esecutivo nella redazione dell'atto.

Il Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione previsti

Articoli (n. = 32) che prevedono l'adozione di **atti delegati**:

- Art. 10 (Articolo 10 Operatori, processi e attività soggetti a controlli ufficiali)
- 📖 Artt. dal 18 al 27 (Titolo II, Capo II, Sezione II Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori)
- 📖 Artt. 41 (Titolo II, CAPO IV Campionamento, analisi, prove e diagnosi)
- 📖 Artt. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 62, 64, 71, 77 (Titolo II, CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione)
- 📖 Art. 99, 100, 101 (TITOLO III, LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO)
- 📖 Art. 107 (TITOLO IV, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE)
- 📖 Art 126 (TITOLO VI, ATTIVITÀ DELL'UNIONE, CAPO II, Condizioni per l'entrata nell'Unione di animali e merci)

Il Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione previsti

Articoli (n. = 47) che prevedono l'adozione di **atti di esecuzione**:

- Art. 15 (Obblighi degli operatori)

📖 Artt. dal 18 al 27 (Titolo II, Capo II, Sezione II Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori)

📖 Artt. 34 (Titolo II, CAPO IV Campionamento, analisi, prove e diagnosi)

📖 Artt. 46, 47, 49, 52, 54, 58, 60, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 77 (Titolo II, CAPO V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione)

📖 Art. 90 (Titolo II, CAPO VII Certificazione ufficiale)

📖 Art. 93, 95, 97, 99, (TITOLO III, LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO)

📖 Art. 102, 103, 109 (TITOLO IV, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COLLABORAZIONE)

📖 Art. 112, 113, 115 (TITOLO V, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI)

📖 Art 118, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135 (TITOLO VI, ATTIVITÀ DELL'UNIONE)

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione pubblicati

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC)
GU L 261 del 14.10.2019, pagg. 37–96**

**Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione del 4 ottobre 2019 che designa un centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d'allevamento di piccola taglia .
GU L 258 del 9.10.2019, pagg. 11–12**

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione pubblicati

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1139 della Commissione, del 3 luglio 2019, che *modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005* per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le **informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e** al riferimento ai **metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente**. GU L 180 del 4.7.2019, pagg. 12-14.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla **notifica preventiva** delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione. GU L 165 del 21.6.2019, pagg. 8-9.

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione pubblicati

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui **requisiti minimi dei posti di controllo frontaliери**, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliери e dei punti di controllo. GU L 165 del 21.6.2019, pagg. 10-22.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di **certificati ufficiali per determinati animali e merci** che *modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759* per quanto riguarda tali modelli di certificati. GU L 131 del 17.5.2019, pagg. 101-194.

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione emanati

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626** della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli **elenchi di paesi terzi o loro regioni** da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi. GU L 131 del 17.5.2019, pagg. 31-50.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627** della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali. GU L 131 del 17.5.2019, pagg. 51-100

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione emanati

- ❑ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587** della Commissione, del 22 ottobre 2018, che **revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui** di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio. GU L 264 del 23.10.2018, pagg. 20-21.
- ❑ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329** della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un **centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali**. GU L 63 del 6.3.2018, pagg. 13-14.

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione emanati

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723** della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il **modello standard di formulario** da utilizzare nelle **relazioni annuali presentate dagli Stati membri**. GU L 124 del 13.5.2019, pagg. 1-31.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/530** della Commissione, del 27 marzo 2019, che **designa laboratori di riferimento dell'Unione europea per le categorie di organismi nocivi per le piante** insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti, e virus, viroidi e citoplasmi. GU L 88 del 29.3.2019, pagg. 19-22.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66** della Commissione, del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei **controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti** al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci. GU L 15 del 17.1.2019, pagg. 1-4.

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione emanati

- ❑ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587** della Commissione, del 22 ottobre 2018, che **revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui** di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio. GU L 264 del 23.10.2018, pagg. 20-21.
- ❑ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329** della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un **centro di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali**. GU L 63 del 6.3.2018, pagg. 13-14.

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione emanati

- ❑ **Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliere di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione. GU L 255 del 4.10.2019, pagg. 1–4**
- ❑ **Regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione. GU L 250 del 30.9.2019, pagg. 6–9**

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione emanati

- ❑ **Regolamento delegato (UE) 2019/1012** della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo **deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliere**. GU L 165 del 21.6.2019, pagg. 4-7.
- ❑ **Regolamento delegato (UE) 2019/1081** della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di **formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere**. GU L 171 del 26.6.2019, pagg. 1-4.

Reg 2017/625 e gli atti delegati e di esecuzione emanati

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per **l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano**. GU L 131 del 17.5.2019, pagg. 18-30.

Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante **norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in** conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 131 del 17.5.2019, pagg. 1-17.

Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere**. GU L 82 del 25.3.2019, pagg. 4-5.

Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo **laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante**. GU L 105 del 25.4.2018, pagg. 1-2.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce **modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali** sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.

Reg. (UE) 2019/627

- Disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dall'autorità competente degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione nei settori della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.
- Prevede in particolare l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- Abroga il Reg. 854/04 con effetto dal 14 dicembre 2019.

Reg. (UE) 2019/627

- Stabilisce norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale al consumo umano, comprese prescrizioni relative alle modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli.
- Modifica il Reg. 2074/05 e le modalità di attuazione relative all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del Reg. 854/04 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per le **biotossine nei molluschi bivalvi vivi, metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente, i controlli ufficiali sui prodotti della pesca e l'ispezione delle carni.**

Reg. (UE) 2019/627

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce **modalità pratiche uniformi** per l'esecuzione dei controlli e delle azioni ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali controlli e azioni ufficiali sono eseguiti dalle autorità competenti, tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 18. paragrafi, 2, 3 e 5 del regolamento UE 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Tali norme specifiche comprendono:

a) Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e frequenza minima uniforme di tali controlli sui prodotti di origine animale; (Titolo II, Capo I-II, art 3-4-5)

b) Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e frequenza minima uniforme di tali controlli sulle carni, comprese prescrizioni specifiche per audit e compiti specifici per quanto riguarda i controlli sulle carni fresche; (Titolo III, Capo I-II, art.li 7, 38)

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

- c) Le misure da adottare nei casi di non conformità delle carni fresche alle prescrizioni dell'Unione in materia di tutela della salute umana e della salute e del benessere animale; (Titolo III Capo III e IV , art.li 34, 47)
- d) Prescrizioni tecniche e modalità pratiche per quanto riguarda il bollo sanitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 853/2004; (Titolo III Capo V , art. 48 E ALL. II)
- e) Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e frequenza minima uniforme di tali controlli su latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro; (Titolo IV art.li 49, 50 E ALL. III)

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

f) Condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, comprese le decisioni da adottare successivamente al monitoraggio delle zone di classificazione di produzione e di stabulazione; (Titolo V, art.li 51, 66 E ALL. IV).

g) Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e frequenza di tali controlli sui prodotti della pesca. (Titolo VI, art.li 67, 72)

Reg. (UE) 2019/627

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Titolo VII -PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI E FREQUENZA MINIMA UNIFORME DI TALI CONTROLLI SULLE CARNI DI RETTILI

Articolo 73

Ispezione ante mortem e post mortem dei rettili

Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e frequenza di tali controlli sulle carni di rettili.

Regolamento delegato (UE) 2019/624

Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Regolamento delegato (UE) 2019/624

Articolo 1 **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sui prodotti di origine animale.

Tali norme specifiche comprendono:

a) i criteri e le condizioni per determinare:

- i) quando in taluni macelli l'ispezione ante mortem può essere effettuata sotto la supervisione o sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale;
- ii) quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza;
- iii) quando l'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza;

Regolamento delegato (UE) 2019/624

iv) le garanzie che devono sussistere per l'esecuzione delle ispezioni post mortem e delle attività di audit sotto la responsabilità del veterinario ufficiale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2017/625;

v) le deroghe all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione in relazione ai pettinidi, ai gasteropodi marini e agli oloturoidei;

vi) quando i controlli ufficiali presso i laboratori di sezionamento possono essere effettuati da personale designato dalle autorità competenti a tale scopo e

Regolamento delegato (UE) 2019/624

- b) l'istituzione di deroghe specifiche riguardo al *Rangifer tarandus tarandus*, al *Lagopus lagopus* e al *Lagopus mutus* al fine di consentire la continuazione di antiche usanze e prassi tradizionali e locali;
- c) la definizione di prescrizioni minime specifiche, comprese prescrizioni in materia di formazione dei veterinari ufficiali, degli assistenti ufficiali e del personale designato dalle autorità competenti, volte ad assicurare l'esecuzione adeguata dei compiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625;
- d) la definizione di adeguate prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello che fornisce

Regolamento delegato (UE) 2019/624

- *Articolo 3* **Criteri e condizioni per determinare quando le ispezioni ante mortem in taluni macelli possono essere effettuate da un assistente ufficiale**
- *Articolo 4* **Criteri e condizioni per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza**
- *Articolo 5* **Criteri e condizioni generali per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza**
- *Articolo 6* **Condizioni e criteri specifici per specie per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate presso l'azienda di provenienza**
- **Articolo 7** **Criteri e condizioni per l'esecuzione delle ispezioni post mortem sotto la responsabilità del veterinario ufficiale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625**

Le ispezioni post mortem sono effettuate dal veterinario ufficiale nei casi seguenti:

- a) animali sottoposti a macellazione d'urgenza come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- b) animali che si sospettano affetti da una malattia o da una condizione che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute umana;
- c) bovini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi;
- d) bovini, ovini e caprini di mandrie che non sono state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi;
- e) focolai di malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nella legislazione dell'Unione. Sono interessati gli animali sensibili alla specifica malattia in questione che provengono da una determinata regione quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE;
- f) quando sono necessari controlli più rigorosi per tenere conto delle malattie emergenti e di particolari malattie figuranti nell'elenco stilato

Regolamento delegato (UE) 2019/624

Articolo 9 **Criteri e condizioni per l'esecuzione di attività di audit nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina**

Le attività di audit di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625 possono essere svolte nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina da assistenti ufficiali sotto la responsabilità del veterinario ufficiale solo per quanto riguarda la raccolta di informazioni sulle buone prassi igieniche e sulle procedure basate sui principi HACCP, fatta salva la conformità all'allegato II, capitolo II, del presente regolamento.

Articolo 10 **Criteri e condizioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali, comprese le attività di audit, nei laboratori di sezionamento**

I controlli ufficiali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625, comprese le attività di audit, nei laboratori di sezionamento possono essere effettuati anche da altro personale designato dalle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del medesimo regolamento, purché le autorità competenti controllino regolarmente il lavoro di detto personale. L'esecuzione di tali attività è subordinata alla conformità all'allegato II, capitolo III, del presente regolamento.

Regolamento delegato (UE) 2019/624

Articolo 11 **Controlli ufficiali sui pettinidi e sui gasteropodi marini e sugli oloturoidei che non sono filtratori raccolti da zone di produzione che non sono classificate in conformità all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625**

In deroga all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di pettinidi e di gasteropodi marini e oloturoidei che non sono filtratori, se le autorità competenti effettuano controlli ufficiali su tali animali alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e

Regolamento delegato (UE)

2019/624

Articolo 13 **Prescrizioni minime specifiche per i veterinari ufficiali, gli assistenti ufficiali e il personale designato dalle autorità competenti**

1. I veterinari ufficiali che svolgono i compiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 rispettano le prescrizioni minime specifiche dell'allegato II, capitolo I, del presente regolamento. In deroga alle norme di cui all'allegato II, capitolo I, punti da 1 a 6, gli Stati membri possono stabilire norme specifiche per:

Articolo 14 **Prescrizioni minime in materia di formazione del personale del macello**

Il personale del macello che fornisce assistenza nell'esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali e ad altre attività di controllo in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 riceve la formazione considerata soddisfacente dalle autorità competenti. Esso rispetta inoltre le prescrizioni minime in materia di formazione di cui